

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

DETERMINAZIONE N. 52

Del 11 SETTEMBRE 2017

Prot.n. 1755

Bagnacavallo, 27 aprile 2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA E DI CUCINA PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DALL'ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER IL PERIODO 01/01/2018-30/06/2021 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. b) DEL D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO.

IL DIRETTORE

Premesso che l'attuale contratto per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana e di cucina presso le strutture gestite dall'ASP dei Comuni della Bassa Romagna, affidato alla ditta L.I.F. SPA, è in scadenza al 31/10/2017;

Considerato che si rende necessario attivare la procedura per l'approvvigionamento del suddetto servizio;

Ritenuta necessaria una proroga tecnica del contratto in essere, per garantire la continuità di tale servizio, nelle more della nuova procedura di selezione;

Richiamata:

- la determina n. 62 del 31/12/2016 con la quale sono state pianificate le principali spese per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2017;
- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

- il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per acquisti sotto soglia, pubblicato sul sito internet istituzionale, per quanto non in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

Visti gli articoli:

- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- 51, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione va motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire il servizio in oggetto;

- b) l'oggetto del contratto è il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana e di cucina presso le strutture gestite dall'ASP dei Comuni della Bassa Romagna per il periodo 01/01/2018-30/06/2021;
- c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d'appalto e/o nella lettera d'invito;
- e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo;
- f) la suddivisione in lotti non è praticabile in quanto trattasi di servizio integrato relativo ad un unico processo industriale

Ritenuto di fissare la base d'asta in Euro 203.000,00, oltre ad IVA;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);

Ritenuto di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente, per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso di manifestazione di interesse;

Dato atto che il servizio da acquisire non è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto non è possibile procedere all'attivazione di una RDO sul MePa;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzato da elevata ripetitività e privo di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo;

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione

dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché è formato da una serie di servizi fra loro strettamente integrati che non ne consentono la suddivisione in lotti;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) Di prorogare il contratto in essere dal 01/11/2017 al 31/12/2017, per garantire la continuità di tale servizio, nelle more della nuova procedura di selezione;
- 3) Di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- 4) Di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente, per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso;
- 5) Di approvare l'allegato avviso di manifestazione di interesse;
- 6) Dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo;
- 7) Di porre a base d'asta la somma di € 203.000,00;
- 8) Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 9) Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui

all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

- 10) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- 11) Di stabilire che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Tagliavini;
- 12) Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito www.aspbassaromagna.it, alla sezione Amministrazione trasparente/ Bandi di gara e contratti/ Avvisi, bandi e inviti, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE